

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA - I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLA CULTURA POPOLARE

6.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE POMERIDIANA DI LUNEDÌ 30 OTTOBRE 1939-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **AMICUCCI**

INDICE

	<i>Pag.</i>
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni</i>):	
Nulla osta per la produzione delle pellicole cinematografiche.	57

La riunione comincia alle 16.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i camerati Borgomaneri, Fassini, Locurcio e Vecchioni.

Constata che la Commissione è in numero legale.

TORELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione antimeridiana che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:
Nulla osta per la produzione delle pellicole cinematografiche. (419)

PRESIDENTE comunica che il Ministro della cultura popolare, al quale sono stati comunicati gli elementi, le osservazioni e gli emendamenti prospettati nella riunione antimeridiana, ha proposto di sopprimere inte-

ramente il secondo comma dell'articolo 1^o, ed ha confermato di accettare l'emendamento del relatore in sostituzione dell'articolo 2 del disegno di legge.

Pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

DEFFENU, sull'articolo 1^o osserva che la formula « pellicole di attualità », contenuta nell'ultima comma, è un po' vaga. Vorrebbe, poi, che si parlasse nello stesso comma di « documentari » non di « documenti » eseguiti dall'Istituto Nazionale Luce.

SANGIORGI, *Relatore*, dichiara di non insistere nella proposta di sostituire nel 1^o comma alle parole « produrre una pellicola cinematografica » le altre « effettuare la produzione di una pellicola cinematografica ».

PRESIDENTE rileva che con la proposta soppressiva del 2^o comma, fatta dal Governo e con la sostituzione della parola « documentari » alla parola « documenti » proposta dal camerata Deffenu, l'articolo 1 rimane così formulato:

« Chiunque intenda produrre una pellicola cinematografica destinata alla rappresentazione nel Regno o all'esportazione dovrà ottenere, prima di iniziarne la lavorazione, il nulla osta del Ministero della cultura popolare ».

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Sono esenti dal nulla osta di cui al presente articolo le pellicole di attualità e i documentarii eseguiti dall'Istituto Nazionale Luce».

Lo pone ai voti.

(È approvato).

Pone ai voti l'articolo 2 nel seguente testo sostitutivo proposto dal relatore:

« L'inizio della lavorazione di una pellicola nazionale, a sensi del Regio decreto-legge 5 ottobre 1933-XI, n. 1414, dovrà essere denunciato al Ministero della cultura popolare e all'Ispettorato corporativo competente per territorio.

« La denuncia di cui all'articolo 10 del Regio decreto-legge sopra citato dovrà anche contenere l'indicazione dell'ottenuto nulla osta previsto nell'articolo precedente».

(È approvato — Sono approvati gli articoli 3, 4, 5 e 6).

Dichiara approvato il disegno di legge (Vedi Allegato).

BONARDI rileva la novità e l'importanza della materia su cui la Commissione ha

portato oggi il suo appassionato esame. Osserva che, in siffatte materie, bisognerebbe andar cauti nello stabilire disposizioni di dettaglio, meglio potendo il Governo provvedervi con decreti ministeriali e circolari. Ciò per evitare anche dubbi di interpretazione.

PRESIDENTE concorda con quanto ha osservato il camerata Bonardi. In merito poi alla procedura dei lavori della Commissione, fa presente che egli ha chiesto alla Presidenza della Camera che si dia facoltà alle Commissioni di attenersi alla lettera del regolamento, affinché possa aver luogo prima una discussione generale dei progetti di legge con conseguente nomina dei relatori e poi una riunione per la discussione degli articoli e degli eventuali emendamenti concordati col Governo.

Con tale richiesta egli si è fatto interprete del desiderio espresso da numerosi camerati, nel comune intento di assicurare discussioni sempre più efficaci e concrete.

La riunione termina alle 16.20.

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

Nulla osta per la produzione delle pellicole cinematografiche. (419)

ART. 1.

Chiunque intenda produrre una pellicola cinematografica destinata alla rappresentazione nel Regno o all'esportazione dovrà ottenere, prima di iniziarne la lavorazione, il nulla osta del Ministero della cultura popolare.

Sono esenti dal nulla osta di cui al presente articolo le pellicole di attualità e i documentari eseguiti dall'Istituto Nazionale Luce.

ART. 2.

L'inizio della lavorazione di una pellicola nazionale, a sensi del Regio decreto-legge 5 ottobre 1933-XI, n. 1414, dovrà essere denunciato al Ministero della cultura popolare e all'Ispettorato corporativo competente per territorio.

La denuncia di cui all'articolo 10 del Regio decreto-legge sopra citato dovrà anche contenere l'indicazione dell'ottenuto nulla osta previsto nell'articolo precedente.

ART. 3.

Il nulla osta di cui all'articolo 1 della presente legge è condizione indispensabile per poter presentare alla revisione cinematografica la pellicola realizzata.

ART. 4.

La dichiarazione che la pellicola è nazionale è rilasciata dal Ministero della cultura popolare previo accertamento del concorso delle condizioni richieste dall'articolo 6 del Regio decreto-legge 5 ottobre 1933-XI, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1934-XII, n. 320, modificato dall'articolo 4 del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, convertito nella legge 29 dicembre 1937-XVI, n. 2570, e sentito l'Ispettore corporativo competente.

ART. 5.

Il nulla osta prescritto dall'articolo 3 del Regio decreto-legge 5 ottobre 1933-XI, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1934-XII, n. 320, è rilasciato dal Ministero della cultura popolare previo accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge citato.

ART. 6.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle della presente legge o comunque con esse incompatibili.

